



# STATUTO DELLA SOCIETA' PROFESSIONALE OPERATORI IN PSICOLOGIA DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' MOTORIE

## TITOLO I

(Natura – Finalità – Sede -Durata)

### Art.1

#### *(Natura)*

È costituita da decisione assembleare dell'AIPS, per aggiornamento e adeguamento, con riferimento allo statuto del CONI, all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, al D.Lgs. n. 460/1997, ai principi enunciati negli artt.5 comma 2 lett. b), 15 e 16 del d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 e al D.Lgs.206/2007, in armonia con la Carta Costituzionale Europea e le disposizioni della UE, richiamando altresì gli articoli 12 (libertà di riunione e di associazione) e 13 (libertà delle arti e delle scienze) relativo alla carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (sottoscritta a Nizza il 7/12/2000), l'Associazione "Società Professionale Operatori in Psicologia dello Sport e delle Attività Motorie - Spopsam", che nel presente statuto, per brevità, viene indicata semplicemente col termine "Associazione", "Associazione Nazionale" e/o "Federazione Nazionale".

### Art. 2

#### *(Finalità)*

1. La Spopsam ha finalità di rappresentanza della categoria degli psicologi e degli operatori in psicologia dello sport e delle attività motorie, sia in ambito culturale che professionale nel campo della psicologia dello sport e delle attività motorie, è apartitica e non ha scopo di lucro.

2. L'Associazione opera nel quadro e in applicazione delle leggi comunitarie e nazionali vigenti nel settore di appartenenza. L'Associazione, avente carattere apolitico, svolge la propria attività anche nel rispetto delle disposizioni del CIO, del CONI ed opera senza fini di lucro.

L'Associazione si impegna, nel perseguimento dei fini della tutela della salute degli atleti, ad assicurare :

- a) le attività scientifiche psicologico-sportive, la formazione e l'aggiornamento permanente dei propri tesserati e lo svolgimento delle attività istituzionali nel rispetto del proprio Statuto e del proprio Regolamento Organico, delle norme evidenziate dalla legislazione europea e nazionale e delle norme e dei Regolamenti del CONI e delle F.S.N.;
- b) l'educazione psicologica della popolazione sportiva e l'attività di propaganda per la formazione di una coscienza sportiva e di attività motoria quale fattore di miglioramento fisico e morale della gioventù, e della popolazione in genere;
- c) l'impegno nella prevenzione dell'uso di sostanze e di metodi doping.

3. La Spopsam si propone di:

- a) diffondere la cultura della psicologia dello sport e delle attività motorie e promuovere la presenza dei professionisti nei diversi contesti sociali e sportivi, informando i cittadini sul ruolo e le competenze professionali nel ramo della psicologia dello sport e delle attività motorie;
- b) promuovere la qualità delle prestazioni e la cultura della verifica dei risultati, accreditando professionisti, enti ed associazioni che svolgono attività nell'ambito della psicologia dello sport e delle attività motorie;
- c) promuovere e favorire il confronto tra le diverse culture professionali nell'ambito della psicologia dello sport e delle attività motorie;
- d) promuovere e favorire il confronto tra diverse professioni su tematiche comuni inerenti la cultura nell'ambito della psicologia dello sport e delle attività motorie;

e) promuovere e favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale, scientifico e professionale degli iscritti e di chi opera nell'ambito della psicologia dello sport e delle attività motorie;

f) diffondere tra gli psicologi e chi opera nell'ambito della psicologia dello sport e delle attività motorie le notizie utili per la professione ed informarli sulle attività dell'associazione;

g) tutelare la professione nell'ambito della psicologia dello sport e delle attività motorie nell'interesse del mercato di riferimento e dei propri associati.

**4.** Per il raggiungimento delle finalità l'associazione si attiverà per:

a) realizzare politiche di sensibilizzazione a più livelli;

b) stilare protocolli di intesa con enti pubblici e privati, con ordini professionali ecc.;

c) confrontarsi con istituzioni nazionali, europee ed extracomunitarie al fine di meglio integrare le attività nell'ambito della psicologia dello sport e delle attività motorie con quelle di altri paesi attraverso anche la organizzazione di incontri, stages presso enti di paesi esteri e ospitando professionisti di altre nazioni ecc.;

d) individuare e promuovere spazi per lo sviluppo dei processi di integrazione multiculturale in atto nella nostra società;

e) individuare metodiche e attività finalizzate alla certificazione di qualità dei processi formativi e delle attività professionali nell'ambito della psicologia dello sport e delle attività motorie;

f) individuare e attivare processi di integrazione tra l'attività formativa e l'attività professionale;

g) promuovere il consolidamento e lo sviluppo professionale degli operatori in psicologia dello sport e delle attività motorie attraverso la creazione di una rete di rapporti tra professionisti iscritti ad albi e non, associazioni che li rappresentano nelle varie aree e nei diversi settori della professione, mass media, enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni imprenditoriali;

h) rappresentare gli associati a livello politico-istituzionale nei confronti degli organi centrali della pubblica amministrazione, degli enti pubblici e privati, di eventuali enti sopranazionali o comunitari, degli ordini professionali provinciali, regionali e nazionale, dei singoli enti di previdenza, anche attraverso la candidatura, in collaborazione con altre associazioni professionali accreditate da convenzioni stipulate ad hoc, con la presenza di propri associati nelle sedi competenti;

i) svolgere indagini sui mercati, ed altre attività di informazione, in ordine alla evoluzione della professione;

j) orientare e coordinare le attività degli associati nell'ambito delle finalità e delle competenze dell'associazione;

k) svolgere opera di propaganda e di pubblicità al fine di tutelare il mercato di riferimento e i propri associati;

l) compiere interventi e svolgere funzioni e compiti derivanti da convenzioni e accordi con enti pubblici o privati italiani o esteri, con associazioni professionali e ordini professionali;

n) promuovere la costituzione e riconoscere le attività di comitati regionali, denominate con la medesima ragione sociale dell'Associazione Nazionale, "SPOPSAM.";

o) assolvere a tutti gli altri compiti che la legge, le disposizioni e gli organi comunitari, la pubblica amministrazione, possono affidare all'associazione, anche in funzione di una eventuale riforma della professione.

**5.** Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà inoltre, purché il tutto in via strumentale al conseguimento del predetto oggetto sociale e comunque in via non prevalente:

a) raccogliere conferimenti in denaro, donazioni e prestiti dai soci;

b) richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo Stato italiano, dalle Regioni, dalle Province, dalle Università, da Enti locali e da istituzioni private latu sensu;

e) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, associazioni, società, cooperative, fondazioni, consorzi od enti, costituiti o costituendi, che abbiano scopi simili, affini o complementari a quelli dell'associazione e partecipare alla loro attività.

### **Art. 3**

#### ***(Sede)***

1. La sede legale della Spopsam è presso la residenza del Presidente Nazionale.
2. Con delibera del Comitato Esecutivo Nazionale potrà essere trasferita la sede sociale anche presso locali di interesse storico e comunitario e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, uffici periferici e simili.
3. Sono previste una sede operativa nazionale e sedi periferiche regionali e/o provinciali approvate dal Comitato Esecutivo Nazionale.

### **Art. 4**

#### ***(Durata)***

La Spopsam ha durata indefinita, salvo le cause di estinzione di cui all'art. 27 del C.C. 3

## **TITOLO II**

### **(Soci)**

### **Art. 5**

#### ***(Qualifica di socio)***

1. Si può appartenere alla Spopsam in qualità di:

- a) Socio Ordinario. Sono Soci Ordinari coloro che, interessati alle finalità ed alle attività della Spopsam, abbiano versato la quota associativa stabilita dal Comitato Esecutivo Nazionale. Ogni Socio della Spopsam s'impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 2 del presente Statuto. Il Socio acquisisce la qualifica di Socio Ordinario, il diritto di voto in Assemblea Generale dei Soci e la possibilità di usufruire di tutti i servizi attivati dall'associazione secondo le modalità previste dal regolamento.
- b) Socio Onorario. Sono Soci Onorari i Soci Ordinari che hanno acquisito meriti particolari nell'ambito dell'associazione. Essi sono proposti dal Comitato Esecutivo Nazionale e approvati dall'Assemblea Generale dei Soci.
- c) Socio Istituzionale. Sono Soci Istituzionali gli Enti pubblici e privati, le associazioni esterne, le fondazioni, gli Istituti che, versata la quota associativa stabilita dal Comitato Esecutivo Nazionale, sono interessati alle finalità ed alle attività della Spopsam, ne condividono le linee culturali e politico-professionali e ne appoggiano le iniziative. I Soci Istituzionali acquisiscono la qualifica di Socio Istituzionale ed il diritto di voto in Assemblea Generale dei Soci, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nella domanda di ammissione il candidato socio deve dichiarare:

- di impegnarsi a rispettare lo Statuto e il Regolamento della SPOPSAM, le normative previste dalla UE, dallo Stato Italiano e le norme e regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;
- di attenersi al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI;
- di impegnarsi a partecipare con regolarità all'attività associativa.

Le domande di ammissione sono prese in esame dal Comitato Regionale di appartenenza che, a suo insindacabile giudizio, ne delibera l'accoglimento o il rigetto.

### **Art. 6**

#### ***(Comitati Regionali SPOPSAM)***

1. La Spopsam, in ottemperanza al D.Lgs. 206/2007, è rappresentata sul territorio nazionale dai Comitati Regionali. Il Presidente di ogni Comitato Regionale è membro di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale.

2. I Comitati Regionali sono obbligati a:

- a) osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- b) versare i contributi associativi deliberati dall'Associazione;
- c) non aderire ad altre strutture associative operanti nel medesimo settore, né ad altri Enti o Associazioni che abbiano scopi e svolgano attività in contrasto o in concorrenza con quelle esercitate dall'Associazione e previste dal presente statuto, se non su specifica deroga del Comitato Esecutivo Nazionale, qualora quest'ultimo a suo insindacabile giudizio ritenga sussistano speciali e motivate ragioni, fissando con propria deliberazione modalità e limiti di dette adesioni;
- d) consentire e agevolare la verifica delle proprie attività da parte dell'Associazione ed a seguire le direttive in genere e quelle di coordinamento in particolare impartite dall'Associazione.

#### **Art. 7**

##### ***(Requisiti e procedure per l'ammissione)***

1. Per assumere la qualifica di socio ordinario è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritto al proprio Ordine Professionale, se Psicologo o Medico, essere laureato e specializzato in Psicologia dello Sport in una delle professioni riconosciute (psicologo, counselor, coaching);
- b) non essere interdetto;
- c) essere socio AIPS o di altra Società culturale scientifica equipollente;
- d) essere un professionista in psicologia dello sport ed aver acquisito una formazione idonea.

2. Per assumere la qualifica di socio istituzionale è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) avere previsto nelle finalità sociali attività, latu sensu, inerenti l'ambito della psicologia dello Sport e delle Attività Motorie;
- b) essere formato nell'ambito della psicologia dello sport.

3. Chi desidera diventare socio presenta domanda al Comitato Regionale di appartenenza che, verificata la sussistenza dei requisiti, provvede alla iscrizione nel libro soci.

#### **Art. 8**

##### ***(Perdita della qualifica di Socio)***

1. La qualifica di Socio si perde:

- a) per scioglimento dell'associazione;
- b) per recesso o per decesso del Socio;
- c) per motivi deontologicamente gravi;
- d) per mancanza di aggiornamento professionale, come previsto dal regolamento;
- e) per morosità.

### **TITOLO III (Organi)**

#### **Art. 9**

##### ***(Organi associativi Nazionali)***

1. Gli organi della Spopsam sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Comitato Esecutivo Nazionale;
- d) il Presidente Nazionale;
- e) il Vicepresidente Nazionale;
- f) il Segretario-Tesoriere;
- h) il Collegio dei Sindaci.

#### **Art. 10**

##### ***(Assemblea Generale dei Soci)***

1. L'Assemblea Generale dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria ed è costituita da tutti i Soci

in regola con la quota associativa.

2. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, dal Presidente Nazionale che la presiede ovvero, in caso di impedimento, dal Vicepresidente per trattare e deliberare sugli argomenti di sua competenza e precisamente:

- a) determinare l'indirizzo politico-professionale dell'Associazione e deliberare sugli orientamenti generali;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) eleggere con votazione segreta, il Presidente dell'Associazione e, quando lo ritenga necessario, i membri del Collegio dei Sindaci, secondo le modalità previste dal regolamento;
- d) approvare il Regolamento previsto dal presente Statuto;
- e) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano posti all'ordine del giorno; l'Assemblea Generale dei Soci potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità del Presidente e dei Sindaci.

3. L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale che la presiede ovvero dal Vicepresidente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ogni volta che se ne presenti la necessità ovvero, senza ritardo, quando sia richiesto con motivazione scritta da almeno quattro componenti del Comitato Esecutivo Nazionale o da due terzi del Consiglio Direttivo Nazionale o da un decimo dei Soci con diritto di voto oppure da almeno due membri del Collegio dei Sindaci.

4. L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera sugli argomenti di sua competenza ed in particolare sui seguenti argomenti:

- a) modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- b) decadenza anticipata degli organi associativi;
- c) revoca del Presidente;
- d) scioglimento dell'Associazione.

5. La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, tanto Ordinaria che Straordinaria, sarà fatta a mezzo fax e/o posta e/o e-mail, almeno trenta giorni prima della data stabilita. La convocazione dovrà prevedere il luogo dell'adunanza, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

6. L'Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci in regola con la quota associativa degli ultimi due anni e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

7. L'Assemblea Straordinaria dei Soci, potrà deliberare in ordine alle modifiche statutarie, in deroga a quanto previsto dall'art. 21 C.C., in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

8. In ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione con le maggioranze previste dall'art. 21 ultimo comma C.C.

9. L'Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, vota su qualsiasi punto all'ordine del giorno con voto palese per alzata di mano, ad eccezione del voto sulle persone.

## **Art. 11**

### ***(Consiglio Direttivo Nazionale)***

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto, di diritto, dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario-Tesoriere del Comitato Esecutivo Nazionale, dal Presidente di ciascun Comitato Regionale della SPOPSAM e, senza diritto di voto, dal Presidente Nazionale dell'AIPS, dai Presidenti Nazionali delle altre associazioni nazionali di Psicologia dello Sport che ritengano di collaborare con la SPOPSAM, e da un rappresentante del CONI;

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale, preso atto degli orientamenti generali indicati dalle Assemblee

dei Comitati Regionali SPOPSAM e dall'Assemblea Generale dei Soci, elabora secondo opportunità l'andamento politico e professionale dell'associazione.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. Alla sua convocazione provvede il Presidente Nazionale che lo presiede o, in caso di impossibilità e/o inadempienza, dal Vicepresidente oppure in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano per età. Il Segretario-Tesoriere del Comitato Esecutivo Nazionale svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e in sua assenza tale funzione è svolta da persona designata dai presenti. La convocazione, che deve contenere l'Ordine del Giorno, è inviata a mezzo fax, posta o e-mail almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

4. Esso è validamente insediato in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e in seconda convocazione con coloro che saranno presenti. Delibera a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge otto propri rappresentanti nel Comitato Esecutivo Nazionale.

## **Art. 12**

### ***(Comitato Esecutivo Nazionale)***

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è l'organo operativo e di rappresentanza della Spopsam. È suo compito:

- a) dare esecuzione agli orientamenti generali e politico-professionali espressi dall'Assemblea Generale dei Soci;
- b) eleggere tra i suoi membri, entro trenta giorni dalle elezioni, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere;
- c) deliberare su argomenti di politica-professionale, gestionale e organizzativa, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per Statuto ad altri Organi, in linea con le decisioni approvate dall'Assemblea Generale dei Soci;
- d) vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento, sull'amministrazione e in genere su quanto può interessare il buon andamento dell'Associazione;
- e) provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Spopsam;
- f) determinare l'importo della quota annuale dei soci, in sinergia con l'AIPS, sia per le persone fisiche che giuridiche, definire la parte quota regionale e quella nazionale di ogni iscritto e provvedere agli adempimenti per la sua riscossione secondo le modalità previste dal regolamento;
- g) predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- h) predisporre e proporre all'Assemblea Generale dei Soci, per l'approvazione, le eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento, previo parere del Consiglio Direttivo Nazionale;
- i) curare la tenuta dell'elenco dei Soci e degli albi interni professionali provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni secondo le modalità previste dal regolamento;
- j) designare i rappresentanti della Spopsam presso altri enti o associazioni, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per Statuto ad altri Organi;
- k) promuovere contatti con altre associazioni di psicologia dello sport e non al fine di una iscrizione delle stesse;
- l) rettificare l'iscrizione dei Soci Istituzionali approvata dai Comitati Regionali SPOPSAM secondo le modalità previste dal regolamento;
- m) promuovere ed esercitare la rappresentanza degli psicologi ai livelli istituzionali;
- n) istituire commissioni e gruppi di lavoro;
- o) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della psicologia dello sport e delle attività motorie e delle attività ad essa riconducibili;

- p) favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale e scientifico degli iscritti;
  - q) curare la pubblicazione di un notiziario nazionale per gli iscritti in sinergia con l'AIPS;
  - r) autorizzare il Presidente a resistere in contraddittorio nelle liti giudiziarie in ogni sede civile, penale e amministrativa e promuovere eventuali azioni giudiziali in difesa e a tutela degli iscritti e della professione inerente la psicologica dello sport e delle attività motorie.
2. Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto da nove membri, il Presidente Nazionale eletto ogni quadriennio olimpico dall'Assemblea Generale dei Soci e otto nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale in rappresentanza dei Comitati Regionali e resta in carica quattro anni (quadriennio olimpico).
3. Il Comitato Esecutivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni sei mesi o quando sia richiesto da almeno sei dei suoi membri. In caso di assenza del Presidente è presieduta dal Vicepresidente, in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano per età. È compito del Segretario-Tesoriere stendere il verbale di ogni riunione e in sua assenza tale funzione è svolta da persona designata dai presenti. La convocazione, che deve contenere l'Ordine del Giorno, è inviata almeno dieci giorni prima della riunione a mezzo fax, posta o e-mail.
4. Il Comitato Esecutivo Nazionale è validamente insediato con la presenza di almeno quattro dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. I Consiglieri dimissionari sono sostituiti dal membro del Consiglio Direttivo Nazionale più votato durante la prima riunione valida.

### **Art. 13**

#### ***(Il Presidente)***

1. Il presidente è eletto con voto diretto dall'Assemblea Generale dei Soci e svolge le seguenti funzioni:
- a) rappresenta ufficialmente la Spopsam di fronte a terzi e in giudizio, sia come attore, sia come convenuto ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Regolamento, ovvero dal Comitato Esecutivo Nazionale;
  - b) convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci predisponendo l'ordine del giorno, sentiti i membri del Comitato Esecutivo Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale;
  - c) convoca e presiede il Comitato Esecutivo Nazionale, ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni sei mesi, e del Consiglio Direttivo Nazionale, almeno una volta l'anno, attenendosi alle indicazioni del presente Statuto e del Regolamento;
  - d) vota per ultimo e il suo voto prevale in caso di votazione palese paritaria;
  - e) firma i verbali delle sedute del Comitato Esecutivo Nazionale, dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo Nazionale e tutti gli atti formali dell'Associazione;
  - f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale;
  - g) autorizza i pagamenti secondo le modalità previste dal regolamento;
  - h) stipula convenzioni per conto dell'Associazione previa deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale;
  - i) riunisce ogni volta che sia necessario il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute del Comitato Esecutivo Nazionale.
2. Il Comitato Esecutivo Nazionale può proporre all'Assemblea Generale dei Soci la revoca della carica di Presidente secondo le modalità previste dal regolamento.

## **Art. 14**

### ***(Il Vicepresidente)***

1. Il Vicepresidente è eletto dal Comitato Esecutivo Nazionale tra i propri membri e ha funzioni vicarie del Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui delegate dal Presidente stesso. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente nelle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale, la presidenza è momentaneamente assunta dal Consigliere più anziano per età.

2. Il Comitato Esecutivo Nazionale può revocare la carica di Vicepresidente secondo le modalità previste dal regolamento.

## **Art. 15**

### ***(Il Segretario-Tesoriere)***

1. Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Comitato Esecutivo Nazionale tra i propri membri. Egli coadiuva il Presidente e il Vicepresidente e svolge le seguenti funzioni:

- a) provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale, del del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Generale dei Soci;
- b) conserva e aggiorna l'archivio sociale ed è responsabile del rispetto della legge sulla privacy;
- c) cura il tesseramento annuale dei Soci e gli albi professionali;
- d) assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni;
- e) firma i verbali, le deliberazioni e coadiuva il Presidente nella direzione degli uffici;
- f) ha in consegna e custodisce i fondi sociali depositati su conto corrente bancario presso uno o più istituti scelti dal Comitato Esecutivo Nazionale e/o su conto corrente postale ed è responsabile del fondo in contanti e dei valori di proprietà della Spopsam;
- g) opera con firma disgiunta dal Presidente presso istituti bancari e sedi postali su c/c intestati alla Spopsam ed è autorizzato a versare e girare assegni bancari, circolari, postali e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati, ad aprire conti correnti anche allo scoperto previa deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale;
- h) provvede alla riscossione delle entrate e ai versamenti;
- i) paga le spese correnti entro i limiti della liquidità della associazione, mentre le spese straordinarie solo previa autorizzazione del Presidente ovvero del Comitato Esecutivo Nazionale;
- j) cura i rapporti con i collaboratori esterni nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale al fine di consentire la regolare tenuta dei registri contabili previsti dalla legge e dal regolamento;
- k) compila i bilanci preventivo e consuntivo che il Comitato Esecutivo Nazionale sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Presidente e nella redazione dei verbali da persona designata dai presenti. Il Comitato Esecutivo Nazionale può revocare la carica di Segretario-Tesoriere secondo le modalità previste dal regolamento.

## **Art. 16**

### ***(Collegio dei Sindaci)***

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale dei Soci anche tra non soci e resta in carica quattro anni. Tali membri sono rieleggibili.

2. I Sindaci vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa dell'Associazione i campo nazionale che regionale, esaminano il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'Assemblea Generale dei Soci. Essi possono assistere alle Assemblee ed alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale.

3. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno una volta l'anno o quando sia richiesto da due dei suoi membri, su convocazione del Presidente del Collegio dei Sindaci che lo presiede. La convocazione, che deve contenere la data, l'ora, la sede e l'Ordine del Giorno, è inviata a mezzo fax, posta o e-mail almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i

suoi membri il segretario verbalizzante.

#### **Art. 17**

##### ***(Comitati Regionali SPOPSAM)***

1. Gli organi dei Comitati Regionali Sposam sono:

- a) l'Assemblea Regionale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo Regionale;
- d) il Presidente Regionale;
- e) il Vicepresidente Regionale;
- f) il Segretario-Tesoriere Regionale.

#### **Art. 18**

##### ***(Assemblea Regionale dei Soci)***

1. L'Assemblea Regionale dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria ed è costituita da tutti i Soci in regola con la quota associativa.

2. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, dal Presidente Regionale che la presiede ovvero, in caso di impedimento, dal Vicepresidente Regionale per trattare e deliberare sugli argomenti di sua competenza e precisamente:

- a) determinare l'indirizzo politico-professionale dell'Associazione e deliberare sugli orientamenti generali da proporre al Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo regionale;
- c) eleggere con votazione segreta, il Presidente Regionale dell'Associazione e i membri del Consiglio Direttivo Regionale ogni quattro anni, quadriennio olimpico;
- d) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano posti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea Straordinaria Regionale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale ogni volta che se ne presenti la necessità ovvero, senza ritardo, quando sia richiesto con motivazione scritta da almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo Regionale.

4. L'Assemblea Straordinaria Regionale dei Soci delibera sugli argomenti di sua competenza ed in particolare sui seguenti argomenti:

- a) decadenza anticipata degli organi associativi;
- b) revoca del Presidente Regionale e commissariamento del Comitato Regionale;

5. La convocazione dell'Assemblea Regionale dei Soci, tanto Ordinaria che Straordinaria, sarà fatta a mezzo fax e/o posta e/o e-mail, almeno trenta giorni prima della data stabilita. La convocazione dovrà prevedere il luogo dell'adunanza, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

6. L'Assemblea Regionale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci in regola con la quota associativa degli ultimi due anni e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

7. L'Assemblea Regionale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, vota su qualsiasi punto all'ordine del giorno con voto palese per alzata di mano, ad eccezione del voto sulle persone.

#### **Art. 19**

##### ***(Consiglio Direttivo Regionale)***

1. Il Consiglio Direttivo Regionale è composto, di diritto, dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario-Tesoriere e da quattro consiglieri eletti;

2. Il Consiglio Direttivo Regionale, preso atto degli orientamenti generali indicati dall'Assemblea Regionale ed elabora, secondo opportunità, l'andamento politico e professionale Regionale dell'associazione.

3. Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno due volte l'anno ovvero quando sia ritenuto

necessario dal Presidente Regionale. Alla sua convocazione provvede il Presidente Regionale che lo presiede o, in caso di impossibilità e/o inadempienza, dal Vicepresidente oppure in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano per età. Il Segretario-Tesoriere del Comitato Direttivo Regionale svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e in sua assenza tale funzione è svolta da persona designata dai presenti. La convocazione, che deve contenere l'Ordine del Giorno, è inviata a mezzo fax, posta o e-mail almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

4. Esso è validamente insediato in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e in seconda convocazione con coloro che saranno presenti. Delibera a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il Comitato Direttivo Regionale è l'organo operativo e di rappresentanza regionale della Spopsam. È suo compito:

a) dare esecuzione agli orientamenti generali e politico-professionali espressi dall'Assemblea Nazionale dei Soci e dal Comitato Esecutivo Nazionale;

b) eleggere tra i suoi membri, entro trenta giorni dalle elezioni, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere;

c) attuare le decisioni nazionali su argomenti di politica-professionale, gestionale e organizzativa, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per Statuto ad altri Organi, in linea con le decisioni approvate dall'Assemblea Generale dei Soci;

d) vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento, sull'amministrazione e in genere su quanto può interessare il buon andamento dell'Associazione;

e) provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Spopsam Regionale;

f) predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale dei Soci;

g) curare in sintonia con il Comitato Esecutivo Nazionale la tenuta dell'elenco dei Soci e degli albi interni professionali provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni secondo le modalità previste dal regolamento;

h) designare i rappresentanti della Spopsam Regionale presso altri enti o associazioni Regionali, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per Statuto ad altri Organi;

i) promuovere contatti con altre associazioni regionali di psicologia dello sport e non al fine di una iscrizione delle stesse;

l) deliberare l'iscrizione dei Soci Istituzionali secondo le modalità previste dal regolamento;

m) istituire commissioni e gruppi di lavoro;

n) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della psicologia dello sport e delle attività motorie e delle attività ad essa riconducibili;

o) favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale e scientifico degli iscritti.

4. Il Comitato Direttivo Regionale è validamente insediato con la presenza di almeno quattro dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

## **Art. 20**

### ***(Il Presidente Regionale)***

1. Il presidente regionale è eletto con voto diretto dall'Assemblea Regionale dei Soci e svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta ufficialmente la Spopsam Regionale e diventa membro del Consiglio Direttivo Nazionale;

b) convoca e presiede l'Assemblea Regionale dei Soci predisponendo l'ordine del giorno, sentiti i membri del Consiglio Direttivo Regionale;

c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Regionale, ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni sei mesi;

- d) vota per ultimo e il suo voto prevale in caso di votazione palese paritaria;
- e) firma i verbali delle sedute dell'Assemblea Regionale dei Soci, del Consiglio Direttivo Regionale e tutti gli atti formali Regionali dell'Associazione;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale dei Soci, del Consiglio Direttivo Regionale;
- g) autorizza i pagamenti secondo le modalità previste dal regolamento;
- h) stipula convenzioni per conto dell'Associazione previa deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale;
- i) riunisce ogni volta che sia necessario il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute del Comitato Esecutivo Nazionale.

2. Il Consiglio Direttivo Regionale può proporre all'Assemblea Regionale dei Soci e al Comitato Esecutivo Nazionale la revoca della carica di Presidente secondo le modalità previste dal regolamento.

#### **Art. 21**

##### ***(Il Vicepresidente Regionale)***

1. Il Vicepresidente Regionale è eletto dal Consiglio Direttivo Regionale tra i propri membri e ha funzioni vicarie del Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui delegate dal Presidente stesso. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente nelle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale, la presidenza è momentaneamente assunta dal Consigliere più anziano per età.

2. Il Consiglio Direttivo Regionale ascoltato preventivamente il Comitato Esecutivo Nazionale può revocare la carica di Vicepresidente secondo le modalità previste dal regolamento.

#### **Art. 22**

##### ***(Il Segretario-Tesoriere Regionale)***

1. Il Segretario-Tesoriere Regionale è eletto dal Consiglio Direttivo Regionale tra i propri membri. Egli coadiuva il Presidente e il Vicepresidente e svolge le seguenti funzioni:

- a) provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale, dell'Assemblea Regionale dei Soci;
- b) conserva e aggiorna l'archivio sociale, lo invia al Comitato Esecutivo Nazionale ed è responsabile del rispetto della legge sulla privacy;
- c) cura il tesseramento annuale dei Soci, si assicura del pagamento annuale dei soci e cura gli albi professionali in sinergia con il Comitato Esecutivo Nazionale;
- d) assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni;
- e) firma i verbali, le deliberazioni e coadiuva il Presidente nella direzione degli uffici;
- f) ha in consegna e custodisce i fondi sociali depositati su conto corrente bancario presso uno o più istituti scelti dal Consiglio Direttivo Regionale e si occupa di versare la quota spettante alla SPOPSAM Nazionale;
- g) opera con firma disgiunta dal Presidente presso istituti bancari e sedi postali su c/c intestati alla SPOPSAM Regionale, ed è autorizzato a versare e girare assegni bancari, circolari, postali e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati, ad aprire conti correnti anche allo scoperto previa deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale;
- h) provvede alla riscossione delle entrate e ai versamenti;
- i) paga le spese correnti entro i limiti della liquidità della associazione, mentre le spese straordinarie solo previa autorizzazione del Presidente;
- j) compila i bilanci preventivo e consuntivo che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea Regionale dei Soci.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Presidente e nella redazione dei verbali da

persona designata dai presenti.

## **TITOLO IV** **(Risorse economiche, disposizioni generali e finali)**

### **Art. 23**

#### ***(Pubblicità dei verbali e delle riunioni)***

Tutte le riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio di Indirizzo Generale, del Comitato Esecutivo Nazionale, del Collegio dei Sindaci e del Consiglio Direttivo Nazionale sono pubbliche e devono essere verbalizzate su appositi libri, consultabili liberamente dai Soci, in regola con la quota associativa.

### **Art. 24**

#### ***(Incompatibilità e rieleggibilità)***

1. Sono incompatibili tra di loro i seguenti ruoli:

- a) membro del Collegio dei Sindaci con altri organi dell'Associazione;
- b) cariche del Comitato Esecutivo Nazionale;
- c) cariche istituzionali SPOPSAM con quelle di altre associazioni gemellate;
- d) Il Presidente Nazionale e quello Regionale, così come tutte le cariche elette, restano i quattro anni del quadriennio olimpico e possono essere votati per un secondo mandato. Un eventuale terzo mandato può essere effettuato solo se si riceve almeno il 75% dei voti previsti, come da regolamento.

### **Art. 25**

#### ***(Modifiche dello Statuto e del Regolamento)***

1. Modifiche al presente Statuto e al Regolamento possono essere proposte solo dal Comitato Esecutivo Nazionale che, sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale, le invierà ai Soci.
2. L'Assemblea Straordinaria dei Soci approva le modifiche allo Statuto e al Regolamento secondo le modalità di cui all'art. 9, punto 7 del presente statuto.

### **Art. 26**

#### ***(Rimborsi spese)***

1. Per le cariche sociali sono esclusi medaglie di presenza o indennità se non espressamente deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci.
2. Sono consentiti i rimborsi delle spese di trasferta regolarmente giustificate se preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Segretario-Tesoriere.

### **Art. 27**

#### ***(Patrimonio)***

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo sociale;
- b) da contributi versati una tantum dai soci destinati ad incrementare il fondo sociale;
- c) da elargizioni o sovvenzioni che il Comitato Esecutivo Nazionale riterrà di accettare;
- d) da proventi e iniziative;
- e) da riserve formate con utili e da altre riserve accantonate;
- f) ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall'associazione e risultante dal libro inventari.

### **Art. 28**

#### ***(Entrate dell'associazione)***

1. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote sociali versate annualmente dai soci;

- b) sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici;
- c) liberalità tra vivi e *mortis causa* che essa potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla legge e sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore;
- d) proventi derivanti da corsi, seminari, convegni, attività di studi, ricerche e tirocinio;
- e) redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale;
- f) remunerazione, compensi per servizi resi di qualsiasi carattere compreso quello editoriale;
- g) ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;
- h) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento.

#### **Art. 29**

##### ***(Esercizio sociale)***

L'esercizio sociale decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art 30**

##### ***(Destinazione degli utili)***

1. Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse ovvero essere accantonati in appositi fondi di riserva.
2. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, gli utili conseguiti.

#### **Art. 30**

##### ***(Scioglimento dell'Associazione)***

1. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con la votazione di almeno il 75% degli iscritti votanti per forma diretta o per posta.

#### **Art. 31**

##### ***(Rinvio al Codice Civile)***

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme stabilite dallo statuto del CONI e dal Codice Civile in materia di associazioni e federazioni.

Il presente Statuto e le sue eventuali future modifiche e integrazioni dovranno sempre essere redatti nel rispetto dell'art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni. Ogni eventuale modifica allo Statuto deve essere trasmessa al C.O.N.I.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano i principi e le disposizioni dell'Unione Europea, del Codice Civile e dell'ordinamento sportivo.

#### **Art. 32**

##### ***(Foro competente)***

Per la risoluzione di tutte le controversie insorgenti è competente il Foro di Roma.

#### **Art. 33**

##### ***(Norma transitoria)***

L'Associazione potrà configurarsi giuridicamente, amministrativamente ed organizzativamente come Federazione Nazionale.